

## Le novità fiscali del Decreto Legge Aiuti-ter per ridurre i costi energetici delle imprese

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23/09/2022 il **D.L. 23 settembre 2022 n. 144**, cosiddetto **Decreto Aiuti – ter**, il quale prevede ulteriori interventi straordinari per fronteggiare, o quantomeno contenere gli effetti sull'economia, dell'aumento dei costi energetici.

Di seguito esaminiamo quelle che sono le **principali novità fiscali** che interessano, in particolar modo, le **imprese agricole** con l'avviso che talune misure potrebbero leggere variazioni in sede di pubblicazione del provvedimento.

### **Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio delle attività agricole**

Prorogato per il **quarto trimestre 2022** il credito di imposta per l'acquisto del gasolio e della benzina per le imprese esercenti attività agricola e della pesca.

Si evidenzia che la proroga allarga la fruibilità anche alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice **ATECO 1.61**.

Il credito di imposta è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività nella misura del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel **quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto**.

La proroga contiene anche l'allargamento del perimetro oggettivo agli utilizzi del gasolio e della benzina utilizzati per il **riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali**.

Il termine entro cui il credito va speso per compensare tributi e contributi che transitano in F24, è **fissato al 31 marzo 2023**.

A differenza dei bonus precedenti ora il credito di imposta viene esteso, oltre che per l'utilizzo per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, anche per l'acquisto del gasolio e benzina per **riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali**.

**Inoltre l'utilizzo è esteso anche all'utilizzo per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole da parte delle imprese agromeccaniche, anche di tipo esclusivamente commerciale, con codice ateco 1.61 (attività di supporto alla produzione vegetale) fermo restando che l'utilizzo del carburante deve essere sempre per la trazione dei mezzi utilizzati per effettuare servizi strettamente legati all'esercizio delle attività agricole (es. lavorazioni terreni).**

Per il resto valgono le regole già sopra commentate a proposito dei bonus precedenti, circa la possibilità di cedere interamente il credito d'imposta maturato, di fatto verso chiunque, previa apposizione del visto di conformità.

**Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.** Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La formulazione di questo obbligo è quanto meno singolare e non si comprende in primo luogo se la comunicazione deve riguardare anche il credito del primo e terzo trimestre 2022 o solo quello del quarto trimestre e, in secondo luogo, dalla lettura della norma sembrerebbe che la decadenza sia relativa, in caso di omissione dell'adempimento, al solo credito non ancora utilizzato alla data del 16/02/2023. Infine ancora una volta non si comprende l'utilità di tale adempimento visto che il credito maturato dovrebbe confluire, come per tutti gli altri crediti, nel quadro RU della dichiarazione Redditi2023. Al momento si attendono chiarimenti che dovrebbero essere sciolti con l'emanazione del provvedimento.

In ogni caso però è necessario continuare a tenere monitorato il credito con i file excel già in dotazione.

#### **Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica**

A favore delle imprese con contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a **4,5 kW**, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energetica nel **terzo trimestre 2022** hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, viene prorogata la possibilità di beneficiare di un **credito d'imposta del 30%** da applicare alla spesa sostenuta per l'acquisto di energia effettivamente consumata nei mesi di **Ottobre e Novembre 2022**.

La norma prevede l'accesso alla misura ai soggetti che abbiano contatore con **potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW** laddove nei precedenti trimestri era necessario avere un contatore con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW generando di fatto un aumento della platea dei soggetti che possono fruire del credito di imposta.

Inoltre viene aumentata la percentuale di credito di imposta fruibile passando **dal 15% al 30%**.

**Si puntualizza che anche in questo caso è necessario che il costo per Kw dell'energia elettrica del terzo trimestre 2022 sia superiore almeno del 30% rispetto a quello sostenuto nel terzo trimestre 2019.**

#### **Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale**

A favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è previsto un credito di imposta **pari al 40%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di **ottobre e novembre 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

E' prevista una modalità procedurale semplificata per l'individuazione dell'incremento dei costi di energia elettrica e gas naturale, nonché la quantificazione della detrazione spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. Infatti, come già sta avvenendo con riferimento al terzo trimestre 2022, l'impresa può richiederle al fornitore di energia elettrica e gas questi dati ed informazioni, laddove il fornitore sia sempre lo stesso, **dal terzo trimestre 2019 al terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022**. La comunicazione all'impresa richiedente dovrà essere recapitata entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (ovvero entro il 28 gennaio 2023). In continuità con il passato poi, i crediti d'imposta sopra descritti possono essere "spesi" in compensazione nel modello F24 per il pagamento di tributi e contributi,

---

entro il **31 marzo 2023**, ovvero interamente ceduti ad altri soggetti, previa apposizione del visto di conformità.

Entro il **16 febbraio 2023** i beneficiari del credito relativo all'energia elettrica e gas, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Anche in questo caso valgono le considerazioni prima svolte a proposito del credito di imposta carburanti.

**Si segnala infine che il termine per l'utilizzo dei crediti di imposta per l'energia elettrica e gas relative al III trimestre 2022 il cui termine per l'utilizzo era stato fissato al 31 dicembre 2022 ora vedono la proroga per l'utilizzo al 31 marzo 2023. Quindi i crediti energia elettrica e gas per il III trimestre potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2023.**